



COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6
Sesto ed Uniti CR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 35 del 08/03/2023

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE N. 160/2019. ANNO 2023 E ATTO DI INDIRIZZO AL CONSIGLIO COMUNALE PER INTEGRAZIONE ART. 50 (AGEVOLAZIONI) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno duemilaventitre, addì otto del mese di Marzo alle ore 15:00, nella Sala Giunta, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Vezzini Carlo Angelo. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale vice Segretario dott.ssa Silvia Cabrini.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	Qualifica	Firma Presenze
VEZZINI CARLO ANGELO	Sindaco	SI
MARTINELLI ROBERTO	Assessore	SI
GELUMBAUSKAITE JURGITA	Assessore	SI
SCHETTINO SABATINO MICHAEL	Assessore	SI
SANTINI BARBARA	Assessore	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO:

- che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, in sostituzione di TOSAP, COSAP e ICP e DPA, qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821.

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 29/3/2021 di approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, in relazione alla fascia demografica di appartenenza.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»

CONSIDERATO che con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30/04/2023;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 03/5/2022 recante l'approvazione delle tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale, per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi

espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 12/01/2023 recante il differimento, al 30/04/2023, del termine di versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico).

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le tariffe in vigore nell'anno 2022, come da allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente;

RICORDATO che la tariffa per l'occupazione dell'area mercatale assorbe la TARI.

RITENUTO di dare indirizzo al Consiglio Comunale di integrare l'art. 50 (Agevolazioni) del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/3/2021, come segue: "E' prevista una riduzione pari al 30% per l'occupazione di suolo pubblico relativo alla sola restaurazione degli edifici di culto";

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto, quali parte integrante e sostanziale;

Con voti Unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2023, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato (All. A) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nella Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023;
5. DI DARE INDIRIZZO al Consiglio Comunale di integrare l'art. 50 (Agevolazioni) del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/3/2021, come segue: "E' prevista una riduzione pari al 30% per l'occupazione di suolo pubblico relativo alla sola restaurazione degli edifici di culto";
6. DI DARE ATTO che, per l'anno 2023, il termine per effettuare il pagamento del canone unico è fissato al 30/04/2023, come da propria delibera n. 5 del 12/01/2023;
7. DI COMUNICARE, in elenco, l'oggetto del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. DI DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Vezzini Carlo Angelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Silvia Cabrini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, _____

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Silvia Cabrini

VISTO, si attesta che la presente è

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, _____

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

- DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)
- È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, 08/03/2023

Il Vice Segretario Comunale
